

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

Atto di appello

Per la **Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sarra s.a.s.** (cod. fisc. 01218450664), nella persona del legale rappresentante Maria Innocenzi, con sede in Palombaia di Tornimparte ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 11, presso lo studio dell'avv. Fausto Corti (cod. fisc. CRT FST 62R05 A345E) che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata per il primo grado (pec: fausto.corti@pecordineavvocatilaquila.it)

nei confronti

del **Comune di Tornimparte** (cod. fisc. 001902240663), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Tornimparte ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Venezuela n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio de Nardis (cod. fisc. DNR FNC 65T02 A345O) e indirizzo pec francescosaverio.denardis@pecordineavvocatilaquila.it

nonché

della **Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.** (part. iva 09448210154), con sede in Francia, Bois Colombes, Place Costes et Bellonte n. 1, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, Via Lorenteggio n. 240, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via XX Settembre n. 17, presso l'avv. Raniero Marinucci del Foro de L'Aquila (cod. fisc. MRN RNR 63D10 A345E) in indirizzo di posta elettronica certificata raniero.marinucci@pecordineavvocatilaquila.it che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Carlo Scofone del Foro di Genova (cod. fisc SCF CRL 53E01 H183R) indirizzo di posta elettronica certificata carlo.scofone@ordineavvgenova.it

per la riforma

della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 873/2026, pubblicata il 24 aprile 2026, non notificata

Sintesi dei motivi

**i.**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c.**

Il Comune di Tornimparte ha chiesto nel presente giudizio la condanna della Società appellante al pagamento in suo favore del risarcimento del danno arrecato ai fondi su cui ha svolto l'attività di cava.

Lo stesso Tribunale riconosce, tuttavia, che l'area di cava è di proprietà dell'ASBUC di Rocca Santo Stefano sicché il Comune di Tornimparte non è titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, con l'ulteriore conseguenza che esso ha azionato nel presente giudizio un diritto altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c.

**ii.**

**Violazione dell'art. 77 c.p.c. per difettare in capo al Comune di Tornimparte del potere di rappresentanza processuale dell'ASBUC.**

Il Tribunale ha ritenuto di evincere dalla concessione del 7 febbraio 2002 la legittimazione attiva del Comune di Tornimparte il quale l'ha sottoscritta per nome e per conto dell'ASBUC.

Tale convenzione, tuttavia, attribuisce al Comune di Tornimparte unicamente poteri di natura sostanziale, senza fare menzione a poteri di rappresentanza processuale.

Ne consegue la violazione da parte del Primo giudice dell'art. 77 c.p.c. secondo cui *“il procuratore generale e quello preposto a determinati affari **non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro***

*conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.*

**iii.**

**Violazione dell'art. 77 e 81 c.p.c. avendo il Comune di Tornimparte chiesto la condanna della società esponente a nome proprio.**

Anche nella ipotesi in cui si prendesse per buona la tesi del Tribunale dell'Aquila secondo cui i poteri di rappresentanza processuale del Comune di Tornimparte discenderebbero dalla concessione, la sentenza sarebbe errata poiché in questo caso l'Ente avrebbe avuto l'obbligo di chiedere la condanna della esponente in favore dell'effettivo titolare del diritto, ossia l'ASBUC.

Viceversa, il Tribunale ha condannato la Società esponente al pagamento direttamente all'Ente comunale, nonostante esso non sia titolare del bene danneggiato e, quindi, del diritto al risarcimento.

**FATTO**

**1.** Si discute delle conseguenze della coltivazione della Cava Impredatora, sita nel territorio del Comune di Scoppito e di cui è proprietaria l'ASBUC di Rocca Santo Stefano.

Nel 2001 la Regione Abruzzo delegò il Comune di Tornimparte a stipulare con la Società esponente, per conto dell'ASBUC, la concessione dell'area destinata alla coltivazione della cava.

La circostanza è riportata nel provvedimento del 6 giugno 2000 in cui si dispone (doc. 11):

a) di *“assegnare l'area in agro del Comune di Scoppito (AQ) di proprietà dell'Amministrazione separata Beni uso civico della Frazione di Rocca Santo Stefano del Comune di Tornimparte, alla categoria “A” ai sensi dell'art. 11 della L.*

1766/27”;

b) di “**autorizzare il Comune di Tornimparte a concedere le terre civiche come sopra specificate per attività estrattiva e recupero ambientale a favore della Ditta Sarra**”.

2. Il Comune di Tornimparte compare, perciò, nella presente vicenda unicamente quale **procuratore ad negotium** ai fini della stipula della concessione, senza vantare sull’area di cava alcun diritto dominicale o reale.

Della circostanza dà atto anche la sentenza impugnata in cui si legge che “*la cava sorge su terreni siti nel Comune di Scoppito; tuttavia, essa è di proprietà dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico della fraz. Rocca Santo Stefano del Comune di Tornimparte*”.

La circostanza è stata, peraltro, ammessa dal Comune di Tornimparte nel ricorso per decreto ingiuntivo del 20 agosto 2019 proposto contro la Società Sarra in cui lo stesso Ente riferisce che l’ASBUC è “**titolare del sito e beneficiaria finale delle somme tratte dalla concessione**” (doc. 5).

3. In conformità a quanto previsto dalla L.R. 54/1983 nella concessione era stato previsto l’obbligo per la Società Sarra di stipulare una polizza fideiussoria destinata dall’art. 5 della convenzione “**a garanzia del risanamento ambientale**” che il Comune di Tornimparte chiese fosse rilasciata a suo nome dalla Società esponente (cfr. la convenzione - doc. 2).

4. Al termine della concessione, con nota del 19 marzo 2020 il Comune di Tornimparte ha richiesto la escussione della polizza fideiussoria alla COFACE (doc. 10), la quale ha intimato alla Società esponente il pagamento della relativa somma.

Tale iniziativa costringeva la Società esponente ad agire giudizialmente con azione di accertamento negativo diretta a:

- i) accertare che non doveva nulla al Comune di Tornimparte a titolo di risarcimento del danno per il mancato ripristino ambientale della Cava Impredatora;
- ii) accertare, per l'effetto, che il Comune di Tornimparte non aveva diritto di escutere la polizza fideiussoria.

Eccepiva allo scopo che il Comune di Tornimparte era il mero procuratore dell'ASBUC incaricato dalla Regione di stipulare la concessione e non vantava alcun diritto sull'area di cava.

Di conseguenza l'attività di escavazione svolta dalla Società Sarra non poteva aver procurato alcun danno al Comune di Tornimparte, il che lo privava della legittimazione a pretendere l'escussione della fideiussione.

5. Nel costituirsi in giudizio il Comune di Tornimparte svolgeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva al Tribunale dell'Aquila di:

- accertare il suo diritto a escutere la fideiussione;
- condannare la Società Sarra al risarcimento del danno ulteriore non coperto dalla somma garantita.

6. Con la sentenza che si impugna il Tribunale ha:

- a) rigettato le domande proposte dalla Società esponente;
- b) dichiarato il diritto del Comune di Tornimparte a escutere la fideiussione;
- c) accolto la domanda riconvenzionale del Comune e condannato la esponente al risarcimento del danno in suo favore nella misura di euro 329.481,25, da cui detrarre la somma di euro 149.772,50 già corrisposta dalla Coface;
- d) condannato, infine, la Società esponente a restituire alla Coface la somma di euro 149.772,50 da questa corrisposta al Comune di Tornimparte.

7. Ha argomentato il Primo giudice, per quel che interessa ai fini della presente impugnazione, che:

- è “*pacifico che la proprietaria della cava è l’Amministrazione separata dei Beni di Uso civico della Frazione di Rocca Santo Stefano di Tornimparte*”;
- tuttavia “*con l’ordinanza dirigenziale n. 369 del 6.6.2000, la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Servizio bonifica e foreste ha autorizzato il Comune di Tornimparte a concedere le terre per attività estrattiva ed ha assegnato a quest’ultimo la funzione di imporre al concessionario specifici obblighi, tra cui, per quanto di rilievo, quello di ripristino dello stato dei luoghi, ambientalmente risanato, in caso di risoluzione contrattuale o cessazione del contratto;*
- sicché “*È evidente, quindi, che ogni questione che dovesse sorgere in conseguenza dell’esecuzione del contratto di concessione impegna il rapporto tra Comune di Tornimparte e Sarra Marmi, di guisa che questi due sono i soggetti coinvolti nel lato attivo e passivo del rapporto*”.

8. Osserva quindi il Tribunale che “*Non è un caso, d’altronde, che, come illustrato nelle premesse, la polizza fideiussoria prevista dall’art. 5 del contratto di concessione è stata stipulata in favore del Comune, il quale perciò è l’unico soggetto legittimato ad escuterla.*

*Dalla formulazione letterale dell’art. 5 del contratto di concessione richiamato in premessa, si evince chiaramente che la polizza fideiussoria è stata costituita “a garanzia del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva e finale”. Emerge dunque la volontà inequivoca delle parti di stipulare una garanzia a tutela del ripristino ambientale anche contestuale alla coltivazione della cava. Sussiste, pertanto, il diritto del Comune di Tornimparte di escutere la polizza fideiussoria per intero*”.

Infine il Tribunale ha ritenuto fondata l’azione di regresso svolta dalla Co-face nei confronti della esponente. Ha argomentato: “*Relativamente alla domanda*

*riconvenzionale di regresso proposta dalla COFACE nei confronti del Comune di Tornimparte, essa deve ritenersi fondata. Ed infatti, posto l'accertamento della legittimità della escussione per intero della polizza fideiussoria da parte del Comune di Tornimparte, del dato pacifico che la garanzia è stata pagata in toto, l'attrice deve essere chiamata a rimborsa dalla Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A., a semplice richiesta, le somme versate al Comune di Tornimparte in forza della polizza, in applicazione di quanto pattuito all'art. 8 delle condizioni generali della polizza fideiussoria nonché dei generali principi previsti dagli artt. 1950 e 1952 c.c.. Tali somme ammontano ad € 149.772,50 (derivanti dalla somma di € 15.000,00 corrisposti in data 2.7.2020 ed € 134.772,50 corrisposti in data 16.04.2024)''.*

#### Motivi

9. La sentenza è errata e se ne chiede la riforma per il seguente

#### I

#### **Violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c.**

10. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione attiva del Comune di Tornimparte ad agire a nome proprio per ottenere la condanna della esponente al risarcimento del danno.

Oggetto del presente giudizio è il danno provocato dalla Società esponente ad un bene immobile, ossia l'area su cui insiste la cava Impredatora, il quale è, pacifico come riconosciuto dallo stesso Comune e accertato dal Tribunale, di proprietà dell'ASBUC di Rocca Santo Stefano.

Il Comune di Tornimparte non vanta, perciò, alcun diritto dominicale sul fondo danneggiato, né esercita su di esso potestà amministrativa di sorta ricadendo

la cava nel territorio del Comune di Scoppito, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale.

**11.** Orbene, è principio di diritto positivo che, in materia di azione risarcitoria per danni a beni immobili, la legittimazione ad agire spetta esclusivamente a chi è titolare del diritto reale sul bene danneggiato.

Si veda, altresì, la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 secondo cui nelle azioni risarcitorie per danni a un immobile *“tra gli elementi costitutivi della domanda vi è il diritto di proprietà sul bene danneggiato”* col corollario che *“la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”*.

Si veda la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 239 del 27 giugno 2025 secondo cui *“chi agisce ex art. 2050 c.c. per il risarcimento dei danni cagionati da terzi (...) debba dimostrare di essere proprietario delle cose danneggiate. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione”* con la conseguenza che la mancata prova della titolarità del bene danneggiato comporta il rigetto della domanda risarcitoria (conforme App. Napoli 7 maggio 2025 n. 2256).

**12.** Nella specie è pacifico che il proprietario della Cava Impredatora non è il Comune di Tornimparte, ma l'ASBUC il quale è l'unico soggetto legittimato ad agire per ottenere dalla Società Sarra il risarcimento del danno.

Ne consegue che il Comune di Tornimparte ha azionato nel presente giudizio un diritto altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui *“nessuno può fare valere in giudizio un diritto che non è suo”*.

Sotto tale profilo appare evidente l'errore in cui è incorso il Primo Giudice il quale, pur essendo consapevole che il Comune di Tornimparte non vantava alcun diritto reale sull'area di cava e non era titolare della situazione giuridica soggettiva azionata nel processo, gli ha riconosciuto il diritto a percepire il risarcimento del danno (e peraltro, cosa ancora più grave, a titolo proprio).

Ne consegue che la sentenza andrà riformata, dichiarando che il Comune di Tornimparte non è né proprietario, né titolare di diritto reale sul bene danneggiato, e rigettando per l'effetto la sua domanda.

\* \* \*

**13.** Preme osservare che, quanto appena esposto, rileva anche rispetto alla argomentazione svolta dal Primo giudice in merito al fatto che, avendo il Comune stipulato la fideiussione, aveva anche il diritto di escuterla.

Va, difatti, ricordato che la garanzia è un contratto di natura accessoria, la cui validità ed operatività è strettamente legata alla esistenza del rapporto garantito. In altre parole, perché il beneficiario possa avvalersi della fideiussione sarà necessario che sia titolare del rapporto garantito e, quindi, della obbligazione di pagamento che ne deriva.

Nella specie tale collegamento non esiste perché se è vero che il Comune di Tornimparte è titolare di una fideiussione a garanzia del danno provocato all'area di cava, è altrettanto vero (come riconosciuto dal Tribunale) che lo stesso Comune non è proprietario del bene danneggiato e che, di conseguenza, non è titolare della obbligazione garantita.

**14.** Sotto tale profilo appare oggettivamente fallace la argomentazione del Tribunale secondo cui il fatto stesso che la concessione preveda una fideiussione a favore del Comune di Tornimparte gli attribuirebbe il diritto di escuterla

*(letteralmente: “Non è un caso, d'altronde, che, come illustrato nelle premesse, la polizza fideiussoria prevista dall'art. 5 del contratto di concessione è stata stipulata in favore del Comune, il quale perciò è l'unico soggetto legittimato ad escuterla. Dalla formulazione letterale dell'art. 5 del contratto di concessione richiamato in premessa, si evince chiaramente che la polizza fideiussoria è stata costituita “a garanzia del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale”. Emerge dunque la volontà inequivoca delle parti di stipulare una garanzia a tutela del ripristino ambientale anche contestuale alla coltivazione della cava. Sussiste, pertanto, il diritto del Comune di Tornimparte di escutere la polizza fideiussoria per intero”).*

Oggetto del presente giudizio è, difatti, la domanda di accertamento negativo svolta dalla esponente della esistenza del diritto del Comune a percepire il risarcimento del danno provocato all'area di cava.

Ciò che, perciò, rilevava ai fini della decisione della controversia non è la fideiussione, la quale costituisce un contratto accessorio e dipendente dalla obbligazione principale, ma se il Comune fosse o meno titolare del diritto garantito, ossia quello al risarcimento del danno prodotto dalla Società esponente.

Indagine che, come in precedenza esposto, lo stesso Tribunale ha concluso in senso negativo, accertando che il Comune non vanta alcun diritto o potere sull'area di scavo la quale è di proprietà dell'ASBUC e ricade nel territorio di un altro comune (quello di Scoppito).

## **II.**

**Violazione dell'art. 77 c.p.c. per difettare in capo al Comune di Tornimparte del potere di rappresentanza processuale dell'ASBUC.**

15. Giova osservare che la sentenza sarebbe errata anche prendendo in considerazione la funzione procuratoria svolta dal Comune di Tornimparte nella presente vicenda, quale delegato dalla Regione a sottoscrivere la concessione con la Società esponente.

Si tratta di circostanza particolarmente valorizzata dal Tribunale il quale fa discendere il potere processuale del Comune di Tornimparte dai compiti gestori di natura sostanziale previsti dalla concessione.

Letteralmente: *“Sebbene sia pacifico che la proprietaria della cava è l’Amministrazione separata dei Beni di Uso civico della Frazione di Rocca Santo Stefano di Tornimparte, emerge con altrettanta evidenza dagli atti di causa che, con l’ordinanza dirigenziale n. 369 del 6.6.2000, la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Servizio bonifica e foreste **ha autorizzato il Comune di Tornimparte a concedere le terre per attività estrattiva ed ha assegnato a quest’ultimo la funzione di imporre al concessionario specifici obblighi**, tra cui, per quanto di rilievo, quello di ripristino dello stato dei luoghi, ambientalmente risanato, in caso di risoluzione contrattuale o cessazione del contratto, nonché di obbligare l’Amministrazione Separata a mettere a disposizione, prima della stipula dell’atto di concessione, una superficie uguale a quella interessata all’attività estrattiva al fine di consentire l’impianto di un bosco come da nota prot. 2785 del 10/05/2000 dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste”*.

Ne ricava il Primo giudice che *“È evidente, quindi, che ogni questione che dovesse sorgere in conseguenza dell’esecuzione del contratto di concessione impegna il rapporto tra Comune di Tornimparte e Sarra Marmi, di guisa che questi due sono i soggetti coinvolti nel lato attivo e passivo del rapporto”*.

16. La materia è regolata dall'art. 77 cod. proc. civ. secondo cui *“il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, **quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto**, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.*

La giurisprudenza è ferma nell'affermare che *“il conferimento di una procura generale o speciale ad negotia **non** comporta, di per sé, l'automatica attribuzione anche della rappresentanza volontaria processuale, per la cui sussistenza, invece, è **necessario uno specifico ed espresso mandato, da redigersi in forma scritta**”* (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 26908 del 14 novembre 2017).

In assenza di tale espresso conferimento, il procuratore sostanziale non può validamente agire in giudizio per il rappresentato, come ribadito anche dalla ordinanza della Terza sezione della Suprema Corte n. 32942/2902 che ha escluso la legittimazione processuale di un procuratore munito di procura per la compravendita immobiliare, ma privo dell'espressa attribuzione del potere di agire in giudizio per il risarcimento.

17. Nel caso di specie, l'Ordinanza dirigenziale n. 369/2000 attribuisce al Comune il potere di stipulare il contratto di concessione, ma non contiene alcuna previsione — né espressa, né implicita — che gli conferisca il potere di agire in giudizio per conto dell'ASBUC.

Né il Comune di Tornimparte ha prodotto in giudizio l'atto da cui risulti che la Regione o l'ASBUC gli abbia conferito tale potere di rappresentanza processuale.

18. Preme sottolineare che la Società esponente aveva espressamente eccepito il difetto di legittimazione del Comune sia sotto il profilo dominicale, che della funzione rappresentativa.

A fronte di tale eccezione ricadeva, perciò, sull'Ente dimostrare la fonte del suo potere processuale, fosse esso il diritto di proprietà dell'area danneggiata, ovvero la procura che gli attribuiva il potere di agire processualmente per nome e per conto dell'ASBUC.

**19.** Si veda la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 secondo cui *“chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve provare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona”*.

Con il corollario che *“quando il convenuto eccepisce ritualmente il difetto di legittimazione e la carenza di titolarità del diritto in capo all'attore, tale legittimazione non può ritenersi non contestata e quindi provata per facta concludentia, gravando sull'attore l'onere di fornire la prova positiva della propria titolarità del diritto azionato”* (Trib. Avellino n. 1616/2024).

Sta di fatto che il Comune non ha fornito tale prova il che certifica la inesistenza del potere di rappresentanza processuale del Comune di Tornimparte.

**20.** Discende da quanto sopra esposto che la sentenza impugnata appare oggettivamente errata nella parte in cui ha fatto discendere direttamente dalla concessione del 7 febbraio 2022 il potere del Comune di Tornimparte di agire per il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha omesso difatti di considerare che, come in precedenza esposto, il conferimento al rappresentante di poteri sostanziali non attribuisce automaticamente quelli di natura processuali, per i quali è necessario l'espreso conferimento per iscritto.

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la sentenza andrà riformata, dichiarando che la convenzione del 7 febbraio 2022 non attribuisce al Comune di

Tornimparte alcun potere di natura processuale e che, di conseguenza, l'Ente non era legittimato ad agire in giudizio per l'attuazione dei diritti discendenti in capo all'ASBUC dalla stessa concessione, come quello risarcitorio azionato nel presente giudizio.

### III

#### **Violazione dell'art. 77 e 81 c.p.c. avendo il Comune di Tornimparte chiesto la condanna della società esponente a nome proprio**

21. Preme osservare, conclusivamente e per mero scrupolo, che la sentenza sarebbe errata anche a prendere per buona la prospettazione del Tribunale ossia che il potere del Comune di Tornimparte di agire processualmente per la tutela dei diritti attribuiti all'ASBUC discenderebbe direttamente dalla concessione del 2002.

In questo caso, difatti, nella sua veste procuratoria il Comune di Tornimparte avrebbe dovuto chiedere la condanna della Società esponente in favore dell'ASBUC, quale legittimo titolare del diritto al risarcimento dei danni provocati all'agro di sua proprietà.

22. Si veda a titolo di esempio la sentenza della Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 14822 del 13 giugno 2013 in materia di equa riparazione ex legge Pinto secondo cui *“la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che può agire in equa riparazione solo chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio della cui irragionevole durata si discute. All'evidenza, allorquando una parte agisce nel giudizio presupposto in rappresentanza, volontaria o legale, di un'altra, legittimato a far valere il danno da irragionevole durata del processo è la parte rappresentata e non già il rappresentante. Si è infatti affermato che "in tema di equa riparazione, ai sensi della Legge 6 maggio 2001, n. 89, articolo 2, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale spetta al minorenne che abbia partecipato al giudizio*

*debitamente rappresentato, fino al momento della maggiore età, al raggiungimento della quale, avendo acquistato il libero esercizio dei propri diritti ed avendo la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma, lo stesso soggetto perde da tale momento detto diritto, ove a ciò non abbia provveduto" (Cass. n. 11338 del 2011).*

23. Sta di fatto che il Comune di Tornimparte ha concluso chiedendo che la condanna venisse disposta in suo favore, agendo in buona sostanza a titolo proprio.

Tale richiesta è stata fatta pedissequamente propria dal Primo giudice, il quale ha condannato la Società esponente ***“al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Tornimparte”***.

Appare evidente che tale decisione non trova alcuna giustificazione neppure nella stessa prospettazione del Primo giudice il quale, nel riconoscere in capo al Comune di Tornimparte il diritto di agire per il risarcimento del danno, ha comunque dato atto che il bene danneggiato era di proprietà dell'ASBUC.

24. Con l'ulteriore corollario che la condanna dell'esponente avrebbe potuto essere pronunciata solo in favore del rappresentato (ossia l'ASBUC) e non del procuratore (ossia il Comune di Tornimparte).

Anche sotto quest'ultimo profilo la sentenza appare palesemente errata e meritevole di essere riformata, dando atto della inesistenza del diritto del Comune di Tornimparte a chiedere, a nome proprio, il risarcimento del danno provocato al bene di proprietà dell'ASBUC.

#### IV

#### **Sulla domanda di regresso della Coface.**

25. Quanto appena esposto provoca a cascata la infondatezza della domanda restitutoria svolta dalla Coface nei confronti della Società esponente.

La circostanza che il Comune di Tornimparte non fosse titolare della situazione giuridica garantita (ossia il risarcimento del danno provocato al fondo dell'ASBUC) comporta che esso Ente non aveva alcun diritto di escutere la fideiussione rilasciata dalla Coface la quale, a sua volta, non aveva alcun obbligo di pagare la somma garantita.

È, perciò, evidente che la Società esponente non può essere chiamata a rimborsare alla Coface una somma che quest'ultima ha imprudentemente pagato ad un soggetto non legittimato il quale non aveva diritto di pretenderla.

Di qui l'infondatezza della domanda ai regresso svolta dalla Coface nei confronti della Società esponente che andrà respinta, in riforma della sentenza impugnata.

\* \* \*

### **Istanza di inibitoria**

26. Il Condominio esponente formula col presente appello istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.

Richiamati allo scopo, per quanto al *fumus boni juris*, i motivi di impugnazione, fa presente come nella fattispecie il danno grave ed irreparabile sia imminente nella somma che la Società esponente è stata condannata a pagare al Comune, il cui ammontare è tale da risultare insostenibile.

\* \* \*

Tanto premesso, l'esponente come sopra rappresentata

cita

il **Comune di Tornimparte** (cod. fisc. 001902240660), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Tornimparte, Via il Corso n. 178, elettivamente domiciliato presso il suo procuratore domiciliatario avv. Francesco de Nardis, (pec:

francesco.denardis@pecordineavvocatilaquila.it)

e

la **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.** (cod. fisc. e partita iva 09448210154) con sede in Francia, Bois Colombes, Place Costes et Bellonte n. 1, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, Via Lorenteggio n. 240, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via XX Settembre n. 17, presso l'avv. Raniero Marinucci del Foro de L'Aquila (cod. fisc. MRN RNR 63D10 A345E) in indirizzo di posta elettronica certificata raniero.marinucci@pecordineavvocatilaquila.it che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Carlo Scofone del Foro di Genova (cod. fisc SCF CRL 53E01 H183R) indirizzo di posta elettronica certificata carlo.scofone@ordineavvgenova.it

a comparire

dinanzi alla Corte di Appello dell'Aquila, all'udienza del **30 dicembre 2026**, ore e locali di rito, Consigliere istruttore designando, con invito a costituirsi nelle forme di legge almeno 20 giorni prima la fissanda udienza e con avvertimento che la costituzione oltre il termine indicato darà luogo alle decadenze di cui agli art. 38, 167 e 345, compresa quella del diritto di proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c. e che, comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentire accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila in riforma della sentenza impugnata:

- 1) dichiarare che il Comune di Tornimparte non è titolare del diritto al risarcimento del danno provocato ai fondi concessi alla Società concludente, né è titolare del potere di rappresentanza processuale dell'ASBUC, proprietario dei medesimi fondi;

- 2) per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal Comune di Tornimparte avente ad oggetto la condanna della Società esponente al risarcimento del danno prodotto ai fondi oggetto dell'attività di cava;
- 3) in via subordinata, nella ipotesi in cui si ritenga sussistere il potere del Comune di Tornimparte di agire giudizialmente per nome e per conto dell'ASBUC, rigettare comunque la domanda risarcitoria svolta nei confronti della Società esponente perché proposta dall'Ente comunale a nome proprio;
- 4) per l'effetto dichiarare che il Comune non ha diritto di escutere la polizza fideiussoria n. 1357043/035;
- 5) rigettare, infine, la domanda di regresso proposta da COFACE S.A. verso la Società concludente per la somma portata dalla polizza fideiussoria;
- 6) condannare il Comune di Tornimparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, incluso rimborso spese generali, cassa forense e IVA da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminato e che l'importo del contributo unificato è pari a euro 777,00.

L'Aquila, 3 giugno 2026

avv. Fausto Corti